

STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE SEDE DURATA SCOPI

ART. 1

E' costituita, con sede in Matelica (MC), all'indirizzo risultante presso il competente Registro delle Imprese, una società cooperativa denominata:

"Cooperativa Apicoltori Montani - Società Cooperativa"

o in forma abbreviata, "C.A.M. - Società Cooperativa".

La società, con decisione del Consiglio di Amministrazione, potrà istituire sedi secondarie, dipendenze, filiali e succursali sia in Italia che all'Estero.

La società ha durata fino al 31 (trentuno) Dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta a norma di legge.

ART. 2

La società che non ha finalità speculative e con espresso riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, intende far partecipare gli stessi soci ai benefici della mutualità applicandone i metodi ed ispirandosi, nella sua attività, ai principi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione e applicazione è impegnata.

La cooperativa operante si propone di:

a) promuovere l'attività dell'apicoltura, sia amatoriale che semiprofessionale o professionale;

b) organizzare corsi e sessioni informative per i singoli associati come per i neofiti. I corsi, oltre che in materia di allevamento, potranno svolgersi anche su altri temi come: produzione di qualità, forme di nomadismo, preparazione di esperti per la degustazione e l'analisi sensoriale del miele e derivati, ed su altre materie o prodotti attinenti all'attività stessa dell'associazione;

c) seguire sul territorio gli associati permettendo un armonico sviluppo dei singoli apiari e al contempo il massimo contenimento delle patologie trasmissibili;

d) in stretto collegamento con le realtà esistenti, facilitare l'acquisto di prodotti e macchinari necessari alla conduzione dell'attività ed alla prevenzione delle malattie, collaborando con gli esperti in materia;

e) promuovere un'apicoltura rivolta sempre e comunque alla qualità del prodotto incentivando l'uso di prodotti antivarroa naturali e il nomadismo in aree ove le produzioni risultino particolari e di qualità superiore;

f) realizzare un'unità centralizzata per l'estrazione e l'invasettamento del miele capace di ospitare i differenti soci, in tempi diversi, garantendo ad ognuno il massimo rispetto delle norme igienico sanitarie durante tutte le fasi della lavorazione;

g) provvedere alla raccolta dei prodotti apistici prodotti dai soci, la loro lavorazione e confezione a livello artigianale, ed infine la loro commercializzazione; la ripartizione annuale del ricavato delle attività ai soci sarà effettuato in proporzione ai prodotti conferiti;

h) costituire di uno o più apiari sociali da condursi a titolo sperimentale, didattico e dimostrativo;

i) promuovere il prodotto artigianale di alta qualità, sia a livello locale che nazionale, informando i consumatori circa le differenze e le peculiarità dei diversi mieli in commercio;

j) promuovere lo sviluppo turistico, agriturismo ed enogastronomico, teso alla valorizzazione delle produzioni apistiche-agricole del territorio anche mediante lo sviluppo del turismo connesso a convegni, manifestazioni, corsi, stages, etc.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, la società potrà:

1. condurre apiari di proprietà dei soci ed incrementare gli allevamenti singoli colpiti da epidemie;
2. affittare o acquisire a qualsiasi titolo terreni agricoli, sia per la posa di apiari sia per la messa a dimora di colture atte alla produzione di mieli particolari;
3. effettuare tutti quei servizi necessari al raggiungimento dello scopo;
4. utilizzare l'attività lavorativa dei soci;
5. eseguire servizi di controllo per la qualità del prodotto, per i trattamenti antivarroa e non, per le malattie infettive ect., servendosi sempre della supervisione di esperti in materia;
6. costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione

o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione aziendale ai sensi della legge 31/01/92 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;

7. svolgere in genere e sviluppare tutte quelle attività che servono a meglio raggiungere e perfezionare gli scopi sociali;
8. svolgere nell'interesse dei soci, qualsiasi altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, con esclusione in ogni caso delle operazioni previste dalla legge n.1 del 02/01/1991;
9. promuovere, nei confronti degli associati tutte quelle iniziative atte ad assicurare una migliore riutilizzazione delle risorse e dei mezzi finanziari ed una migliore gestione delle liquidità esistenti.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci. Poiché comunque la Cooperativa Apicoltori Montani società cooperativa rispetta le regole della mutualità prevalente, l'operatività con i terzi non dovrà essere prevalente rispetto a quella svolta con i soci.

Per il conseguimento degli scopi sociali, la Cooperativa inoltre potrà per deliberazione del Consiglio di Amministrazione:

- assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in altre Imprese, Società, Cooperative, Consorzi o Enti, costituiti o costituendi e partecipare alla loro attività concedendo, all'occorrenza, prestiti in denaro e proprie fideiussioni;
- instaurare rapporti e compiere operazioni con Organismi Finanziari nonché concedere e ricevere fideiussioni;
- dare adesione ad Enti ed Organismi i cui scopi siano affini o complementari a quelli della Cooperativa;
- raccogliere conferimenti in denaro e prestiti dai soci predisponendo all'uso se opportuno, apposito regolamento, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge;
- contrarre mutui, aperture di linee di credito in c/c, e per sconto effetti, anticipazioni passive, operazioni di factoring e leasing e qualsiasi forma di finanziamento con istituti di Credito e Società Finanziarie, nonché acquistare titoli di Stato o garantiti dallo Stato nei limiti fissati dalla legge;
- richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla CEE, dallo Stato Italiano, dalla Regione, e da Enti Locali, nonché i finanziamenti ed i contributi disposti;
- aderire a consorzi e organismi che abbiano scopi simili a quelli della società e che siano integrativi di essa prestando anche avalli o fideiussioni che si rendessero necessari per il loro sviluppo.

La Cooperativa si propone l'iscrizione all'Albo delle società cooperative a mutualità prevalente e pertanto in rispetto di quanto previsto dall'art. 2514 Cod.Civ. e precisamente:

- a)** il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b)** il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c)** il divieto di distribuire le riserve fra i soci operatori;
- d)** l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

SOCI QUOTE AZIONI

ART. 3

Il numero dei soci operatori è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo consentito dalla legge.

Possono essere soci operatori: le persone fisiche e giuridiche proprietarie o detentrici di alveari a qualsiasi titolo; apicoltori da impiegare nelle attività lavorative nei confronti della cooperativa; le persone fisiche che esercitano o intendono esercitare, in via primaria, attività di lavoro aventi attinenza con gli scopi della società; elementi

tecnici e amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa; persone fisiche, giuridiche ed enti che hanno interesse al conseguimento degli scopi sociali.

Non possono essere soci gli interdetti, inabilitati, i falliti non riabilitati e chiunque abbia interessi contrastanti con quelli della cooperativa.

Possono essere ammessi alla Cooperativa, a norma dell'art.4 della Legge n.59 del 31/01/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, anche soci, denominati soci sovventori, che investono capitali nell'impresa e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa.

Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche. La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare della quota versata e delle obbligazioni sottoscritte.

ART. 4

Chi desidera diventare socio cooperatore, deve presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- A)** se persona fisica: nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio, cittadinanza; se persona giuridica: ragione sociale e sede;
- B)** l'attività svolta e le proprie specifiche competenze in relazione ai requisiti di cui all'articolo precedente, ed il titolo di possesso dell'apiario;
- C)** l'ammontare della quantità di miele che si propone di consegnare, per la vendita alla cooperativa;
- D)** l'estensione del terreno di cui potrebbe disporre nel caso che alla cooperativa interessi seminare colture di particolare interesse apistico;
- E)** le quantità e la qualità degli alveari posseduti;
- F)** l'esistenza di malattie infettive e il grado di infestazione della Varroa;
- G)** l'eventuale esistenza di vincoli o impegni verso terzi che abbiano per oggetto la disponibilità dell'apiario e i prodotti dello stesso;
- H)** l'ammontare del numero di alveari, sciami, o regine che il socio può consegnare per la vendita alla cooperativa;
- I)** l'incondizionata accettazione dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni regolarmente assunte.
- J)** le persone giuridiche dovranno allegare alla domanda copia dello statuto e della deliberazione dell'organo competente con la quale viene approvata la partecipazione alla società, e la nomina dei delegati all'assemblea della Cooperativa.

La domanda di ammissione a socio sovventore deve essere corredata dagli stessi documenti previsti per l'ammissione dei soci ordinari con l'esclusione di quanto previsto alla precedente lettera B). I soci sovventori dovranno esplicitare altresì nella loro domanda il periodo minimo di permanenza nella società prima della quale non è ammesso il recesso.

Sull'accoglimento delle domande decide insindacabilmente il Consiglio di Amministrazione della società. Esso non è tenuto a comunicare i motivi del non accoglimento delle domande di ammissione al socio.

ART. 5

I soci cooperatori sono obbligati:

- a)** a versare, nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione, oltre all'importo della quota sottoscritta e della tassa di ammissione, l'eventuale sovrapprezzo quota il cui importo sarà determinato di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato; nessun socio può avere quote per un valore superiore al limite fissato per legge, superabile solo con la rivalutazione ex L. 59/1992 o con la destinazione a capitale dei ristorni;
- b)** ad accettare i piani di allevamento e produzione apprestati e approvati dal Consiglio;
- c)** ad osservare lealmente il presente statuto, le deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione e le disposizioni dei regolamenti previsti dal presente statuto;
- d)** a comunicare alla Cooperativa, entro trenta giorni dall'atto relativo, l'eventuale trasferimento a titolo oneroso o di donazione della proprietà terriera o degli allevamenti dati in conduzione della stessa.

Ciascun socio può disporre del suo diritto a cedere o vendere ad altri i

beni di sua proprietà ricadenti nella conduzione associata.

Il consiglio ha la facoltà di accettare l'adesione del subentrante qualora questi ne faccia richiesta. I soci sovventori sono obbligati ad attenersi a quanto disposto nel precedente articolo, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili ed a versare le azioni sottoscritte nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione.

Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

RECESSO ESCLUSIONE

ART. 6

La qualità di socio si perde per morte, recesso, fallimento o esclusione, se il socio è una persona fisica, per scioglimento, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, recesso ed esclusione quando si tratta di persona giuridica.

ART. 7

In caso di decesso di un socio, gli eredi hanno diritto di ottenere il rimborso della quota, oppure possono chiedere che uno di essi succeda nella qualità di socio: il designato, se erede di un socio cooperatore, diventa socio a condizione che posseda i requisiti per l'ammissione e che la designazione venga accolta dal Consiglio di Amministrazione al quale la domanda deve essere presentata a pena di decadenza, non oltre tre mesi dalla morte del socio.

ART. 8

Il socio può sempre recedere dalla società, ma non prima del compimento del primo quadriennio a far tempo dalla data del suo ingresso nella società e poi non prima di ogni quadriennio successivo. All'uopo il socio deve dar preavviso alla società entro il 30 giugno del terzo anno dal proprio ingresso nella società o dal terzo anno di ogni quadriennio successivo. Può, invece, recedere dalla società senza l'osservanza dei termini suddetti il socio:

- a)** che abbia perduto i requisiti di ammissione;
- b)** che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

In ogni caso la restituzione del fondo usato, o dell'allevamento, avverrà a fine raccolta dei prodotti già programmati nel piano, oppure ad annata già iniziata previo rimborso delle spese già sostenute e dell'eventuale danno causato alla Cooperativa. Spetta, comunque, al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi, che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della società. Il socio sovventore può recedere solo dopo aver superato il periodo minimo di permanenza nella società nella domanda di ammissione.

ART. 9

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può il Consiglio di Amministrazione escludere il socio cooperatore:

- a)** che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b)** che non osservi le disposizioni dell'atto costitutivo e del presente statuto, oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi competenti;
- c)** che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;
- d)** che in qualunque modo danneggi moralmente e materialmente la società o fomenti dissidi o disordini fra soci;
- e)** che senza preventiva autorizzazione scritta dal Consiglio di Amministrazione prenda parte ad imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti o concorrenti con quelli della società;
- f)** che non uniformi il proprio comportamento alle disposizioni di legge e della sana cooperazione.

Nei casi indicati alle lettere b) c) d) e) f) il socio inadempiente deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola e l'esclusione potrà aver luogo solo trascorsi trenta giorni da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

ART. 10

Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma del

precedente articolo devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata al socio.

Il ricorso, pena di decadenza, deve essere presentato, con lettera raccomandata, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione del Consiglio. Il ricorso non ha effetto sospensivo e l'accoglimento di esso non dà diritto al risarcimento dei danni, ma fa soltanto acquistare o riacquistare all'interessato la qualità di socio.

ART.11

Il socio uscente ha diritto:

a) alla riconsegna degli apiari e del fondo dato in conduzione, senza diritto a compensi o risarcimenti per le modifiche eventualmente agli stessi apportate;

b) alla riconsegna degli apiari o fondi conferiti in uso; il socio uscente non ha diritto a risarcimenti qualora l'eventuale differenza esistente tra il valore conferito in uso ed il valore all'atto della riconsegna sia pari all'ammortamento dei beni stessi, calcolato secondo criteri fissati dall'art. 2426 codice civile e dalle norme in uso per una sana e prudente amministrazione;

c) alla riconsegna delle scorte morte conferite o del loro corrispettivo in denaro;

d) alla riconsegna delle api date in conduzione, oppure, ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione, ad una somma pari al valore delle api stesse al momento della riconsegna, tenuto conto della quantità e qualità al momento della consegna.

Le valutazioni di cui ai punti precedenti verranno affidate a perito o persona competente, scelte di comune accordo, o da due periti, in caso di disaccordo.

In caso di disaccordo di periti si ricorre ad un terzo perito, nominato di comune accordo tra le parti. Le spese di perizia sono per il 50% a carico del socio e per il restante 50% a carico della Cooperativa.

AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

ART.12

La Cooperativa, ricorrendo le condizioni, può emettere azioni di partecipazione cooperativa, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili, in conformità alle disposizioni previste nella Legge n.59 del 31/01/1992 nonché in eventuali disposizioni modificative ed integrative. Tali titoli di debito sono emessi ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 del Codice civile e dell'articolo 111-octies delle disposizioni attuative.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti fissati dalla legge per i soci cooperatori.

All'atto dello scioglimento della Cooperativa le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni o quote, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione di valore nominali delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o quote.

La regolamentazione delle azioni di partecipazione cooperativa sarà disciplinata, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, la quale dovrà altresì precisare:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

Alle azioni di partecipazione cooperativa si applica quanto stabilito dall'art. 2.

PATRIMONIO SOCIALE

ART.13

Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal capitale sociale dei soci cooperatori, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore a euro 50,00 (cinquanta/00), né superiore al limite stabilito dalla legge;

b) dal capitale sociale dei soci sovventori, rappresentato da azioni nominative ciascuna del valore nominale di euro 500,00 (cinquecento/00), destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'art. 2 del presente statuto;

c) dal capitale costituito dall'ammontare delle azioni di partecipazione cooperativa ciascuna di valore nominale di euro 500,00 (cinquecento/00);

d) dal fondo di riserva ordinaria formato con le quote degli avanzi di gestione o con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi;

e) dall'eventuale fondo sovrapprezzo quote, formato con le sole somme versate dai soci a norma del precedente art.5;

f) dalla riserva straordinaria;

g) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita della società, né allatto dello scioglimento.

ART. 14

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte, ed eventualmente rivalutate. Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute senza la previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

La trasferibilità delle azioni nominative dei soci sovventori è subordinata al gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, in applicazione all'art. 2522 c.c., può sempre deliberare l'acquisto di quote dalla società, purché con utili effettivamente conseguiti ed accertati, o con riserve precostituite.

ART. 15

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio consuntivo, previo esatto inventario da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza e con la maggiore chiarezza possibile onde facilitarne la lettura da parte dei soci. Gli eventuali avanzi netti di gestione, tenendo conto di quanto previsto all'art. 2, saranno così ripartiti:

a) almeno il 20% al fondo riserva ordinario; una quota non inferiore a quella prevista dalla legge al fondo di riserva legale;

b) una quota ai fondi mutualistici, per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;

c) un'eventuale quota da distribuire ai soci cooperatori e sovventori ed ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, quale dividendo, in misura non superiore a quanto consentito dalla legislazione vigente per le cooperative aventi i requisiti mutualistici agli effetti fiscali, ragguagliato al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato; il dividendo spettante ai soci sovventori potrà essere maggiorato, rispetto a quello dei soci cooperatori, fino alla misura massima consentita dalla legge;

d) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato nei limiti e con le modalità previste dall'art. 7 della Legge n. 59 del 31/01/1992 e successive modificazioni ed integrazioni

e) un'eventuale quota alla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal successivo articolo 16;

f) l'eventuale rimanenza ai fondi di riserva previsti dalle lettere f) e g) dell'art. 13.

Ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali, l'Assemblea ha sempre facoltà di deliberare che l'utile netto residuo sia devoluto ai fondi di riserva indivisibili.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci sovventori, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale delle quote dei soci cooperatori.

I dividendi non riscossi entro cinque anni dal giorno dell'approvazione del bilancio a cui si riferiscono, saranno devoluti al fondo di riserva ordinaria.

RISTORNI

ART. 16

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento. Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici; in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento. L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio in forma libera o mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove quote di capitale.

Non si applicano le norme del presente articolo quando la Cooperativa, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall'apposito regolamento, provvede a valorizzare i prodotti conferiti dai soci a consuntivo sulla base delle risultanze del bilancio.

ORGANI SOCIALI

ART. 17

La "Cooperativa Apicoltori Montani - Società Cooperativa" tra i differenti modelli di governance societaria, sceglie il modello tradizionale.

Sono pertanto organi sociali della società:

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio Sindacale se nominato.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione, almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro termini più lunghi (comunque non superiori a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio) quando particolari ragioni lo richiedono, per trattare gli argomenti che, a norma dell'art. 2364 c.c. sono di sua competenza, e precisamente:

- a)** approvare il bilancio come previsto dall'art. 16 del presente statuto;
- b)** eleggere il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, il Presidente del Collegio Sindacale;
- c)** determinare il compenso dei Sindaci ed eventualmente degli Amministratori;
- d)** approvare i regolamenti previsti dal presente statuto;
- e)** adottare le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale di cui all'art. 2 del presente statuto approvandone annualmente, in sede di approvazione del bilancio, gli stati di attuazione, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa;
- f)** prendere la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- g)** trattare tutti gli argomenti che sono di sua competenza o che siano stati posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea potrà anche deliberare sull'eventuale responsabilità degli Amministratori e dei sindaci.

Qualora la legge lo richieda, il verbale dell'assemblea dovrà essere redatto da un notaio.

Il Consiglio di Amministrazione potrà convocare l'Assemblea tutte le volte che lo riterrà utile. L'Assemblea dovrà inoltre essere convocata, senza ritardo, quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno 1/5 (un quinto) dei voti di cui dispongono tutti i soci, oppure dal Collegio Sindacale.

L'Assemblea straordinaria sarà convocata per trattare gli argomenti che sono di sua competenza a norma di legge.

La convocazione dell'Assemblea tanto ordinaria, quanto straordinaria, sarà fatta a mezzo di avviso da comunicarsi con lettera ordinaria a ciascun socio almeno 10 giorni prima dell'adunanza. Nell'avviso di convocazione si indicheranno i punti posti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché la data e l'ora della eventuale seconda convocazione che non potrà aver luogo

nello stesso giorno fissato dalla prima.

L'Assemblea potrà essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

ART. 18

Le Assemblee, sia in sede ordinaria che straordinaria, sono valide, qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione, quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti o rappresentati.

ART. 19

In ogni caso le assemblee saranno ugualmente valide senza espletamento preventivo delle formalità di convocazione di cui agli articoli precedenti, qualora siano presenti e rappresentati tutti i soci con diritto di voto, l'intero Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale. Tuttavia in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ART. 20

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze. Qualora si tratti delle deliberazioni sullo scioglimento anticipato, sulla proroga della durata, sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società, oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altra località del territorio dello Stato, in prima convocazione le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di almeno 4/5 (quattro quinti) dei voti spettanti a tutti i soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione col voto favorevole di due terzi dei voti spettanti ai soci presenti e rappresentati nell'Assemblea.

I soci dissenzienti hanno diritto di recedere dalla società a norma dell'art. 2437 c.c.

ART. 21

Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora con i versamenti delle quote sottoscritte. Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'Assemblea. Dovrà procedersi a scrutinio segreto se ne sarà fatta espressa domanda da tanti intervenuti che rappresentino un quinto dei voti dei soci presenti e rappresentanti. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione. Ciascun socio cooperatore persona fisica ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

I soci cooperatori persone giuridiche, hanno diritto ad un voto ogni 1000,00 (mille/00) euro di capitale sociale, con un massimo di tre voti. All'Assemblea partecipano, con diritto di voto, anche i soci sovventori. Essi hanno diritto ad un numero differenziato di voti, con un massimo di cinque, a seconda dell'ammontare delle azioni sottoscritte, così come previsto dal regolamento approvato dall'Assemblea dei soci. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci. I soci che non possono comunque intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la possibilità di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società, e che abbia diritto di voto, mediante delega scritta.

Ciascun socio non potrà comunque esprimere più di tre voti complessivi.

ART. 22

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministratore e, in sua assenza, dal Vice Presidente. In caso di assenza di entrambi, dalla persona eletta dall'Assemblea. La nomina del Segretario viene fatta dal Presidente dell'Assemblea, salvo che questa non deliberi diversamente. Il Segretario può essere un non socio. Se avvengono votazioni a scrutinio segreto il Presidente sceglierà fra l'Assemblea due Scrutinatori. Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 23

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di Consiglieri, variabile da tre a nove membri eletti, tra i soci cooperatori e fra i soci sovventori, dell'Assemblea, la quale ne determina il numero. La maggioranza

degli Amministratori deve essere scelta fra i soci cooperatori persone fisiche; e quindi il numero dei soci persone giuridiche e dei soci sovventori, nel Consiglio di Amministrazione dovrà essere inferiore al numero dei soci cooperatori. Gli amministratori durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. Essi non hanno diritto a retribuzione salvo che non deliberi diversamente l'Assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concessi compensi, gettoni di presenza e rimborsi spese. I Consiglieri eleggono tra loro: un Presidente che dovrà essere una persona fisica, preferibilmente apicoltore esperto che partecipa attivamente alla vita sociale, un Vice Presidente ed eventualmente uno o più Consiglieri Delegati. Il Consiglio di Amministrazione può, con propria delibera, nominare al suo interno il Comitato Esecutivo, determinandone il numero dei componenti ed i relativi poteri, nominando anche, per la redazione dei verbali, un Segretario, che può essere estraneo al Consiglio.

ART. 24

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di quattro giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo telegramma o di telefax in modo che i Consiglieri ed i Sindaci Effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

ART. 25

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati Amministratori, Sindaci o soci, oppure loro parenti o affini fino al 3° grado.

A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente, nelle segrete la parità importa la rivotazione della proposta.

ART. 26

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società. Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, e che non siano stati riservati all'Assemblea dalla legge e dal presente statuto. Spetta in special modo al Consiglio di Amministrazione:

- a)** convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e l'Assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa;
- b)** curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c)** redigere i bilanci, le relazioni annuali, e le proposte di riparto degli eventuali avanzi di gestione. In particolare nella relazione sulla gestione gli amministratori dovranno indicare i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità al carattere cooperativo della società;
- d)** compilare gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e)** conferire procura sia generale che speciale, ferme le facoltà attribuite al Presidente del Consiglio;
- f)** deliberare circa l'adesione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- g)** amministrare i beni mobili ed immobili
- h)** acconsentire iscrizioni, postergazioni, riduzioni, surrughe, cancellazioni, subingressi, annotazioni di vincolo, traslazioni, ed altri dichiarazioni di ogni sorta nei pubblici registri ipotecari;
- i)** deliberare su qualsiasi operazione di credito, su mutui cambiari ed ipotecari attivi e passivi;
- j)** acquistare mobili ed attrezzature di qualsiasi genere;
- k)** fissare l'ammontare delle tasse di ammissione dei soci e dell'eventuale sovrapprezzo quota;
- l)** assumere e licenziare il personale dipendente stabilendone gli stipendi ed i compiti;

m) deliberare l'adesione a consorzi ed organismi che abbiano scopi simili a quelli della società e concedere fideiussioni ed avalli che si rendessero necessari per il loro sviluppo.

Qualora venga a mancare un Consigliere di Amministrazione il Consiglio, provvede a sostituirlo mediante cooptazione, ai sensi dell'art.2586 del c.c., nell'ambito della medesima categoria di soci cooperatori o sovventori alla quale apparteneva il consigliere da sostituire. Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri oppure ad un Comitato Esecutivo il cui numero e le attribuzioni sono fissate dal Consiglio stesso. Il Consiglio può nominare il Direttore dei comitati tecnici anche fra estranei stabilendone la composizione le mansioni ed eventualmente compensi.

ART.27

La firma e la rappresentanza sociale spettano, anche in giudizio, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale perciò può rilasciare procure per ricorsi e controricorsi alla Suprema Corte di Cassazione nonché per l'assistenza e rappresentanza legale della Società avanti ad altri organi giurisdizionali e amministrativi. Può altresì con la sua sola firma, rilasciare anche liberatorie, quietanze ad Enti pubblici. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente; in assenza o impedimento di questi, spettano ad un Consigliere espressamente designato dal Consiglio di Amministrazione. Il Presidente o chi lo sostituisce potrà delegare la firma sociale ad altro Consigliere, oppure ad estranei al Consiglio con l'osservanza delle norme legislative vigenti a riguardo.

IL COLLEGIO SINDACALE

ART.28

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'art. 2543, comma 1 del codice civile, la Cooperativa provvede alla nomina del Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti anche fra non soci, dall'Assemblea la quale nominerà anche il Presidente del Collegio.

Il Collegio Sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e per la sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli art. 2409-bis e seguenti del C.C..

I Sindaci devono pertanto:

a) accertare che le valutazioni del patrimonio sociale vengano fatte con l'osservanza delle norme legislative;

b) accertare almeno ogni tre mesi la consistenza della cassa e l'esistenza di valori e titoli di proprietà della società o ricevuti da essi in pegno, cauzione o custodia;

c) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente; intervenire alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e possibilmente a quelle del Comitato Esecutivo, quando sia costituito;

d) convocare l'Assemblea qualora non vi provvedano gli amministratori.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni trimestre.

I Sindaci infine, hanno gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.

Se non si verificassero i presupposti di cui al primo comma del presente articolo, l'Assemblea può procedere ugualmente alla nomina del Collegio

Sindacale, con i medesimi poteri, al quale affidare anche il controllo contabile oppure per il controllo contabile può essere nominato un revisore che dura in carica tre anni e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico ed è rieleggibile.

ART.29

Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la cooperativa, anche se promosse da amministratori e sindaci, se nominati, ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente della Camera di Commercio di Macerata. L'incarico di liquidatore sarà conferito, a pena di nullità, a soggetti estranei alla società a norma del Titolo V del D. Lgs. 17 gennaio 2003 n.5.

I tre arbitri così nominati provvederanno a nominare il Presidente. Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero nel caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la Cooperativa.

Il Collegio Arbitrale provvederà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale con dispensa ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo.

Si applicano comunque le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003 n.5, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.17 del 22 gennaio 2003.

Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico e le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

ASSEMBLEA SPECIALE DEI POSSESSORI DI AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

ART.30

L'Assemblea Speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono ove compatibili, le norme fissate per le Assemblee ordinarie dei soci, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dalla Rappresentante Comune quando lo ritengono necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori.

L'Assemblea in particolare delibera:

- a)** sulla nomina e sulla revoca del Rappresentante Comune;
- b)** sull'approvazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci che pregiudicano i diritti della categoria;
- c)** sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;
- d)** sugli altri oggetti di interesse comune.

L'Assemblea esprime inoltre, un parere motivato sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali di sviluppo e di ammodernamento.

Il Rappresentante Comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti; può assistere alle Assemblee dei soci con facoltà di impugnativa; deve, inoltre, provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Speciale e tutelare gli interessi comuni dei possessori delle azioni di partecipazione cooperative nei rapporti con la società.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto agli articoli 2363 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con le disposizioni del presente statuto.

L'Assemblea può deliberare l'anticipato scioglimento della società con la maggioranza prevista dall'art.25 dello Statuto.

In caso di scioglimento della società, il patrimonio netto di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato ed eventualmente rivalutato, e dei dividendi maturati, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la

promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART.31

Il Consiglio di Amministrazione per assicurare il miglior funzionamento della società; potrà nominare un Direttore, la cui retribuzione ed i cui compiti saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Il Direttore partecipa alle Assemblee ordinarie e straordinarie dei soci ed alle adunanze del Consiglio di Amministrazione con voto consuntivo ed a lui sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 2396 del c.c..

La deliberazione del Consiglio di Amministrazione che nomina, sospende, destituisce od accetta le dimissioni del Direttore deve essere notificata all'Assemblea dei soci nella sua prima riunione.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART.32

In caso di scioglimento della società; l'Assemblea Straordinaria, con la maggioranza stabilita nell'art. 20, nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Il patrimonio residuo risultante dal bilancio finale di liquidazione deve essere destinato, nell'ordine:

- a)** al rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa e dei dividendi eventualmente maturati;
- b)** al rimborso delle azioni delle azioni versate dai soci sovventori, oltre che delle rivalutazioni e dei dividendi eventualmente maturati;
- c)** al rimborso delle quote di capitale sociale versate dai soci cooperatori, oltre che delle rivalutazioni e dei dividendi eventualmente maturati;
- d)** alla devoluzione al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge n. 59 del 31/01/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 33

Il funzionamento tecnico, amministrativo e finanziario della società potrà essere disciplinato da uno o più regolamenti interni da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea generale dei soci.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti i poteri del Direttore, se nominato, l'ordinamento e le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della società.

ART.34

Alla cooperativa si applicano le disposizioni previste nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, quelle contenute nel Titolo VI del codice civile nonché, in quanto compatibili, quelle previste dal Titolo V del codice medesimo, in materia di società a responsabilità limitata.